

Processi verbali delle sedute del Consiglio regionale

XXXVII SESSIONE ORDINARIA

Deliberazione n. 139 dell'8 maggio 2007

OGGETTO: LEGGE REGIONALE – “Disposizioni in ordine alle indennità dei consiglieri regionali”

	pres.	ass.
1 - Baiardini Paolo	✓	
2 - Bottini Lamberto		✓
3 - Bracco Fabrizio Felice	✓	
4 - Brega Eros	✓	
5 - Carpinelli Roberto	✓	
6 - Cintioli Giancarlo	✓	
7 - De Sio Alfredo	✓	
8 - Dottorini Olivier Bruno	✓	
9 - Gilioni Mara	✓	
10 - Girolamini Ada	✓	
11 - Laffranco Pietro	✓	
12 - Lignani Marchesani Giovanni Andrea	✓	
13 - Lorenzetti Maria Rita		✓
14 - Lupini Pavilio	✓	
15 - Mantovani Massimo	✓	

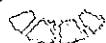
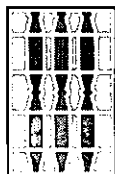
	pres.	ass.
16 - Masci Luigi	✓	
17 - Melasecche Germini Enrico		✓
18 - Modena Fiammetta	✓	
19 - Nevi Raffaele	✓	
20 - Riommi Vincenzo	✓	
21 - Ronca Enzo	✓	
22 - Rosi Maurizio	✓	
23 - Rossi Gianluca	✓	
24 - Sebastiani Enrico	✓	
25 - Spadoni Urbani Ada	✓	
26 - Tippolotti Mauro	✓	
27 - Tomassoni Franco	✓	
28 - Tracchegiani Aldo	✓	
29 - Vinti Stefano	✓	
30 - Zaffini Francesco	✓	

PRESIDENTE: Mauro TIPPOLOTTI

CONSIGLIERI SEGRETARI: Eros BREGA – Giovanni Andrea LIGNANI MARCHESANI

ESTENSORE: Rosanna MONTANUCCI

VERBALIZZANTE: Adriano PANFILI



OGGETTO N. 229

DELIBERAZIONE N. 139 DELL' 8 MAGGIO 2007

LEGGE REGIONALE – “Disposizioni in ordine alle
indennità dei consiglieri regionali”.

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale con deliberazione n. 236 del 19.2.2007, concernente: “Disposizioni in ordine alle indennità dei consiglieri regionali, del Presidente e dei componenti della Giunta regionale”, depositato alla Presidenza del Consiglio regionale in data 20.2.2007 e trasmesso per il parere alla I Commissione consiliare permanente in data 21.2.2007 (ATTO N. 735);

VISTA la proposta di legge di iniziativa dei consiglieri Tippolotti, Giloni, Melasecche Germini, Brega e Lignani Marchesani, concernente: “Disposizioni in ordine alle indennità dei consiglieri regionali”, depositata alla Presidenza del Consiglio regionale in data 17.4.2007 e trasmessa per il parere alla I Commissione consiliare permanente in pari data (ATTO N. 803);

VISTO il testo del d.d.l. unificato ai sensi dell'art. 23, comma 2, del Regolamento Interno, recante il seguente titolo: “Disposizioni in ordine alle indennità dei consiglieri regionali”;

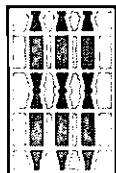
VISTO il parere e udita la relazione della I Commissione consiliare permanente illustrata dal consigliere Paolo Baiardini (ATTI N.RI. 735/BIS E 803/BIS);

VISTO l'emendamento presentato in aula ed approvato;

VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento Interno del Consiglio regionale;

*con votazione separata articolo per articolo,
sull'emendamento, nonché con votazione finale sull'intera
legge che ha registrato n. 27 voti favorevoli espressi
all'unanimità nei modi di legge dai 27 Consiglieri presenti
e votanti*



DELIBERA

- di approvare la legge regionale concernente: "Disposizioni in ordine alle indennità dei consiglieri regionali", composta di n. 6 articoli nel testo che segue:

Art. 1.

(Indennità dei consiglieri regionali)

1. L'indennità spettante ai membri del Consiglio regionale, per garantire il libero svolgimento del mandato ai sensi dell'articolo 122, comma 4 della Costituzione e dell'articolo 57 dello Statuto regionale, è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili il cui ammontare è pari ad un ventesimo del trattamento complessivo annuo lordo dei magistrati con funzioni di Presidente di Sezione della Corte di Cassazione ed equiparate.

2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale delibera l'ammontare delle quote mensili in riferimento alla qualifica HH07, classe 8/16, relativa ai magistrati di cui al comma 1.

3. Il contributo di cui all'articolo 4 della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura del ventisette per cento (27%), è calcolato sull'indennità di cui al comma 1 al netto delle ritenute fiscali, in conseguenza della previsione dell'articolo 4 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314.

Art. 2.

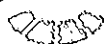
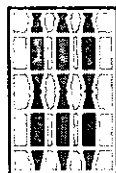
(Modifica all'articolo 1 della legge regionale 23 marzo 2000, n. 26)

1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 23 marzo 2000, n. 26 le parole "dall'articolo 1, comma 1 della legge regionale 1 agosto 1972, n. 15" sono sostituite dalle parole "per i consiglieri regionali".

Art. 3.

(Decorrenza dell'indennità)

1. La corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 1, comma 1, decorre dalla data della proclamazione.



2. Per i consiglieri regionali in carica l'indennità è rideterminata ai sensi dell'articolo 1, a far data dal primo mese successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

(Assegno al consigliere sospeso dalla carica)

1. Al consigliere regionale sospeso dalla carica a norma del comma 4/bis dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni spetta, dal giorno del provvedimento di sospensione e per la durata dello stesso, un assegno pari all'indennità di carica di cui al comma 1, dell'articolo 1 ridotta del sessanta per cento (60%).

2. Al consigliere che sia stato sospeso, in caso di provvedimento di proscioglimento, è corrisposta una somma pari alla differenza tra l'indennità percepita e quella che sarebbe ad esso spettata durante il periodo di sospensione.

Art. 5.

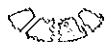
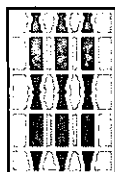
(Abrogazioni)

1. Sono e restano abrogate le seguenti leggi regionali:

- a) legge regionale 1 agosto 1972, n. 15;
- b) legge regionale 21 febbraio 1973, n. 11;
- c) legge regionale 2 aprile 1973, n. 20;
- d) legge regionale 21 gennaio 1976, n. 7;
- e) legge regionale 25 agosto 1978, n. 48;
- f) legge regionale 20 maggio 1980, n. 47;
- g) legge regionale 6 agosto 1991, n. 20;
- h) legge regionale 12 agosto 1994, n. 29.

2. Sono e restano abrogate le seguenti disposizioni:

- a) l'articolo 13 della legge regionale 15 giugno 1979, n. 28;
- b) l'articolo 1 della legge regionale 9 giugno 1998, n. 18;
- c) il comma 1, dell'articolo 4 della legge regionale 23 marzo 2000, n. 26;
- d) l'articolo 2 della legge regionale 4 luglio 2003, n. 10;
- e) il comma 1, dell'articolo 4 della legge regionale 29 luglio 2003, n. 16.



Art. 6.
(Norma finanziaria)

1. I risparmi derivanti dall'applicazione della presente legge costituiscono economie di bilancio per l'anno 2007.
2. Il finanziamento di quanto disposto dagli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente legge trova copertura negli stanziamenti previsti nella Upb 01.1.001 "Funzionamento del Consiglio regionale" la cui entità sarà annualmente determinata in sede di bilancio.

Il Funzionario Estensore

Rosanna Montanucci

Rosanna Montanucci